

**Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3478 del 8 giugno 2009,
Pres. Marrone, Rel. Buonvino. M.M.S. – Ministero dell'interno,
Questura di Mantova.**

Sul ricorso in appello n. 10822/2004 proposto dal sig. M. M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cara presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 28,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12,

e

la Questura di Mantova, in persona del Questore p.t., non costituitasi in giudizio, per la riforma

della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, n. 489 del 3 maggio 2004;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato e la memoria dallo stesso prodotta a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti di causa;

relatore, alla pubblica udienza del 31 marzo 2009, il Consigliere Paolo Buonvino; udito l'avv. dello Stato Alessandra Bruni.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

Fatto e diritto

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del provvedimento 22 maggio 2003, n. 123, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Hanno osservato, i primi giudici, che il provvedimento poggiava su di una sentenza di condanna a carico del ricorrente, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2002, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore; che l'art. 4 del t.u. di cui al d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 precludeva l'ammissione in Italia dello straniero che costituisse una minaccia per l'ordine pubblico o avesse, comunque, riportato una condanna per reati inerenti la libertà sessuale;

che il comportamento tenuto dal ricorrente, accertato con pronuncia passata in giudicato, era connotato da particolare gravità, tenuto conto anche della tenera età della vittima ("di appena tre anni"); che la dinamica dei fatti di cui si era reso colpevole l'interessato era stata puntualmente ed analiticamente descritta nella motivazione della sentenza penale di condanna; che, pertanto, il deducendo risultava socialmente pericoloso e tale circostanza era ostativa alla sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale, donde, in definitiva la correttezza dell'atto impugnato, con il conseguente rigetto del ricorso.

2) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto poggiante, anzitutto, su di un erroneo presupposto di fatto, dal momento che la minore sulla quale è stata esercitata la violenza sanzionata in sede penale non aveva l'età di tre soli anni, ma di tredici; e che, nella specie, l'attenta lettura della sentenza penale consentirebbe di comprendere che la violenza sessuale su minore in realtà definirebbe il comportamento di un adulto che avrebbe incontrato una connazionale tredicenne (nella cultura del paese d'origine ritenuta in età da marito) dal medesimo conosciuta perché amico di famiglia, che avrebbe afferrato un braccio della ragazza e semplicemente l'avrebbe abbracciata per superare precedenti dissapori; ma che tale gesto sarebbe stato mal interpretato da un testimone oculare che avrebbe descritto i fatti come tentativo di "palpazione". Se rapportato, quindi, ai contenuti di detta sentenza, il provvedimento impugnato (in cui non si rinverrebbe l'esposizione di alcuna valutazione fondata sui fatti

materiali oggetto del processo penale, ma solo il semplice richiamo del titolo di reato) non conterrebbe una congrua motivazione, applicando la norma come se prevedesse il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno per la sola presenza della condanna; e, in ogni caso, l'eventuale presenza di una valutazione criptica dei fatti sarebbe fondata su di un travisamento di quanto emerso in sede penale, con la conseguente inadeguatezza della stessa e disparità di trattamento dell'interessato.

Lamenta, ancora, l'appellante che, nel caso in esame, il TAR avrebbe definito il ricorrente come persona socialmente pericolosa e priva, quindi, dei requisiti necessari per il soggiorno in Italia solo per aver subito, il medesimo, una condanna penale; alla condanna penale, peraltro, non corrisponderebbe, in via automatica, detta pericolosità, che avrebbe dovuto costituire oggetto di specifico appezzamento già da parte dell'amministrazione intimata, lo stesso Ministero avendo puntualizzato, in proprie circolari, come la sussistenza di un precedente penale costituisca solo uno dei molteplici elementi di valutazione da prendere in considerazione ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno e che la condotta dello straniero dovrebbe essere valutata nel suo complesso, con particolare riferimento al livello di inserimento sociale e lavorativo; e il TAR avrebbe del tutto ignorato la documentazione a suo tempo prodotta a tal fine, che avrebbe attestato l'avvenuto inserimento socio-lavorativo dell'interessato che da tempo avrebbe assunto carattere di continuità.

In definitiva, il TAR, sulla base di tali erronee ed incomplete valutazioni, avrebbe finito per applicare in maniera retroattiva la legge n. 189 del 2002, ritenendo che la detta condanna - divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge stessa - avrebbe giustificato, di per sé, l'impugnato diniego.

Resiste il Ministero appellato che, in memoria, insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

2) - L'appello è infondato.

Non rileva, anzitutto, il citato errore, contenuto in sentenza, relativo all'effettiva età della minore, sul punto apparendo manifesto il mero lapsus calami in cui sono incorsi i primi giudici, i tratti della vicenda penale emergendo con piena chiarezza dagli atti dei processi penali di primo e secondo grado, ai quali il TAR fa espresso riferimento e nei quali l'età della vittima è chiaramente riportata.

Quanto, invece, alla rilevanza del reato ascritto all'interessato, non appare irragionevole l'operato dell'amministrazione che ha, coerentemente, tenuto conto del particolare disvalore riconducibile alla vicenda di un adulto che compie atti di violenza sessuale nei confronti di una minore men che quattordicenne.

In tale contesto è da ritenere che la P.A. non si sia limitata ad un automatico collegamento tra condanna penale e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ma abbia compiuto una corretta - ancorché sintetica - valutazione della pericolosità sociale dell'interessato, così come emergente dalle citate sentenze penali; un atto di violenza su minore, compiuto, tra l'altro, in luogo pubblico, è tale, infatti, dal comportare un significativo allarme sociale; allarme che ben può giustificare l'adozione di un provvedimento quale quello di cui si discute, che appare proporzionato alla condotta tenuta dall'interessato.

Vero che, nella sentenza d'appello il giudicante, nell'attenuare la condanna di primo grado, ha dato rilievo al particolare contesto socio-culturale in cui è maturata la vicenda; tali peculiari aspetti rilevano, peraltro, quali attenuanti, sull'entità della pena, ma non sono tali da far diminuire, nella collettività presente nell'ambito territoriale in cui i fatti si sono svolti, l'allarme riconducibile ad una condotta violenta, tenuta in luogo pubblico, di per sé particolarmente riprovevole. In definitiva, deve ritenersi che, in un caso quale quello di specie, sia da ritenere sufficiente il richiamo fatto nel provvedimento impugnato alla condanna inflitta all'interessato, mentre appare inessenziale il fatto che non si sia tenuto espressamente conto di altri elementi correlabili all'inserimento dell'interessato nel contesto socio-economico nazionale, atteso il carattere determinante

sussumibile nella grave condotta ascritta all'interessato.

3) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.